



CITTA' DI ARONA

# REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LO SPORT

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 35 / 07.03.2006

## ART. 1 – FINALITA' GENERALI

*L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce lo sviluppo dello **Sport**, considerando fondamentale il ruolo dell'associazionismo per la loro progettazione, gestione e diffusione nel territorio.*

## ART. 2 – COMPITI DELLA CONSULTA

- 1) E' compito della **Consulta per lo Sport** svolgere attività consultiva, di studio e di ricerca in materia di **Sport**.
- 2) Garantisce il collegamento tra i diversi ambiti cittadini interessati alle sue materie di competenza e li rappresenta nel rapporto diretto e costante con l'Amministrazione Comunale con cui collabora fattivamente.
- 3) Svolge autonomamente attività propria di studio e ricerca e nel presentare proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate alla qualità dei servizi cittadini nelle materie di competenza della Consulta, con particolare riferimento allo sviluppo dello **Sport**, delle pratiche motorie e di un sano utilizzo del tempo libero tenendo ben presente che bisogna creare le condizioni affinché lo **Sport** sia per tutti, dando ad ogni individuo la possibilità di praticare **Sport**.

## **ART. 3 – ISCRIZIONE NELL'ALBO della CONSULTA PER LO SPORT –**

- 1) Le associazioni, i comitati, gli enti, i gruppi organizzati formalmente costituiti possono richiedere l'iscrizione all'apposito Albo indicando il tipo di attività svolta ed allegando:
  - a) atto costitutivo o statuto dal quale risulti che l'organismo non persegua fini di lucro, ma finalità sociali e di pubblico interesse;
  - b) il nominativo e l'indirizzo del legale rappresentante o referente;
  - c) l'indirizzo della sede sociale
  - d) relazione sulle proprie attività con l'indicazione del numero degli aderenti
- 2) La domanda di iscrizione è presentata all'Amministrazione Comunale corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti.
- 3) La Giunta Comunale, previo accertamento dei requisiti da parte del competente Ufficio, dispone l'iscrizione all'Albo entro sessanta giorni. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda all'Amministrazione Comunale senza che questa formuli espresso diniego all'iscrizione o che chieda la sospensione dei termini per svolgere ulteriori accertamenti, il richiedente è automaticamente iscritto all'Albo.
- 4) La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'Albo.
- 5) Contro la mancata iscrizione o cancellazione dall'Albo delle Associazioni è data agli interessati la possibilità di ricorso entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
- 6) Il ricorso è indirizzato e sottoposto alla Commissione Consiliare preposta ai problemi dello **Sport** che si esprime, in via consultiva, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, demandando alla Giunta Comunale la definitiva decisione.
- 7) Gli iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare in maniera tempestiva eventuali variazioni inerenti all'atto costitutivo e allo statuto, alle cariche sociali, all'indirizzo della sede sociale o altre, che riguardano in maniera specifica i requisiti richiesti nei commi precedenti.

- 8) Sarà compito dell'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio preposto, controllare annualmente che gli iscritti all'Albo Comunale non abbiano perso i requisiti di cui al presente articolo.

#### **ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA –**

- 1) E' istituita presso l'Amministrazione Comunale la **Consulta per lo Sport**.
- 2) La Consulta è costituita:
  - a) da un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuna Associazione, Comitato, Ente, Gruppo organizzato iscritti all'Albo di cui all'Art. 3
  - b) da due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Assessore allo **Sport**

#### **ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTA**

- 1) Entro sessanta giorni dall'inizio di ogni mandato, i componenti della Consulta, sia effettivi che supplenti, sono nominati, previa designazione delle varie componenti, dal Sindaco e restano in carica sino al termine del mandato, salvo motivata revoca.
- 2) La Consulta è insediata dall'Assessore allo **Sport**, che ne è componente di diritto, entro un mese dalla nomina dei suoi componenti.
- 3) L'attività della Consulta è coordinata da un Presidente eletto tra i propri membri.
- 4) Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di assistere il Sindaco ed il Presidente della Commissione Consiliare competente o suo delegato.
- 5) Possono inoltre partecipare ai lavori della Consulta, dietro espresso consenso dei suoi componenti, senza diritto di voto, i singoli e i rappresentanti di associazioni, comitati, enti, gruppi organizzati che, pur non essendo iscritti all'Albo, intendono collaborare alle attività promosse dalla Consulta.
- 6) I componenti della Consulta sono revocabili in qualunque momento dagli organi che li hanno designati; tuttavia essi rimangono in carica fino alla data di emanazione del provvedimento con cui si provvede alla loro sostituzione.
- 7) Tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni della Consulta provocano la dichiarazione di decadenza d'ufficio del componente e l'immediata richiesta di una nuova designazione all'organismo che egli rappresentava. Nel caso di mancata successiva comunicazione, entro trenta giorni, di ulteriore designazione, l'organismo interessato verrà depennato dall'Albo.
- 8) La Consulta è convocata, congiuntamente, dal proprio Presidente, dall'Assessore allo **Sport**, ogni qualvolta lo ritengano necessario, nonché su richiesta di almeno un terzo dei componenti la stessa.
- 9) La Consulta è convocata mediante avvisi scritti, anche in forma telematica, contenenti l'ordine del giorno da recapitare ai membri almeno 24 ore prima della riunione.
- 10) Affinché le deliberazioni della Consulta siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore alla metà dei componenti in prima convocazione e a un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assessore allo **Sport**, ha diritto di parola ma non di voto e non va computato nel numero dei componenti necessario per la validità della seduta.
- 11) Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, scelto fra uno dei componenti del collegio. Copia di ogni verbale dovrà essere trasmesso all'Ufficio preposto del Comune.

- 12) Sarà compito della Consulta presentare ogni anno il programma di attività che si propone di indicare per detto periodo. La Consulta, inoltre, alla fine di ogni anno solare provvederà a redigere una relazione sul lavoro svolto da trasmettere all'Assessore allo **Sport**.
- 13) Per lo svolgimento dei propri compiti la Consulta utilizzerà mezzi e strutture degli organismi che ne fanno parte. L'Amministrazione Comunale assegna una apposita sede alla Consulta da utilizzarsi esclusivamente per i compiti d'istituto. L'Ufficio preposto svolgerà per conto della Consulta, i compiti relativi alla corrispondenza. L'Amministrazione Comunale, inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, si farà carico direttamente delle spese minute di cancelleria per conto della Consulta.

#### ART. 6 – DECADENZA –

I componenti della **Consulta per lo Sport** restano in carica sino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco che li ha nominati.

#### ART. 7 – FUNZIONE CONSULTIVA –

Il Sindaco, la Giunta Comunale, Il Consiglio Comunale, Le Commissioni consiliari possono richiedere alla **Consulta per lo Sport**, in via preventiva, un parere non vincolante sui temi di propria competenza. La Consulta riferirà all'organo richiedente con relazione scritta e motivata.

#### ART. 8 – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE –

La **Consulta per lo Sport** sviluppa rapporti di collaborazione con analoghi comitati, commissioni, consulte e forum, intraprendendo un'opera di interscambio informativo per favorire le reciproche attività.

#### ART. 9 – INFORMAZIONI E DOCUMENTI –

I documenti e le informazioni esaminati e prodotti dalla **Consulta per lo Sport**, sono resi noti ed accessibili al pubblico, fatte salve le garanzie a tutela della riservatezza, in conformità alle vigenti norme in materia di pubblicità degli atti.

#### ART. 10 – AFFIDAMENTO DI PROGETTI –

L'Amministrazione Comunale può affidare – mediante apposito atto deliberativo agli organismi che costituiscono la **Consulta per lo Sport**, la realizzazione di progetti ed iniziative, con l'osservanza delle procedure previste dalla normativa vigente e con modalità di pagamento stabilite di volta in volta.